

**Legge**  
**cantonale sulla protezione della natura**  
(del 12 dicembre 2001)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 30 marzo 1999 no. 4872 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 novembre 2001 no. 4872 R della Commissione della legislazione;

**decreta:**

TITOLO I  
**Disposizioni generali**

**Scopo**

**Art. 1** Questa legge promuove la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle componenti naturali del paesaggio.

**Campo di applicazione**

**Art. 2** <sup>1</sup>Le disposizioni di questa legge si applicano alle componenti naturali su tutto il territorio cantonale.

<sup>2</sup>Sono componenti naturali:

- a) i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio;
- b) i biotopi e i geotopi;
- c) la flora, i funghi e la fauna;
- d) le rocce, i minerali e i fossili.

**Principi**

**Art. 3** <sup>1</sup>Le componenti naturali del paesaggio vanno rispettate.

<sup>2</sup>Le attività di incidenza territoriale vanno armonizzate con le finalità di questa legge.

TITOLO II  
**Misure di promozione**

**Ricerca e informazione**

**Art. 4** Il Consiglio di Stato promuove l'informazione sulle componenti naturali e la ricerca in particolare tramite il Museo di storia naturale.

**Consulenza**

**Art. 5** Il Consiglio di Stato provvede affinché i comuni, i patriziati e altri enti pubblici possano fruire di un'adeguata consulenza tecnica, in particolare attraverso l'elaborazione di supporti operativi.

**Valorizzazione e recupero**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il Cantone promuove un'utilizzazione del suolo e delle acque rispettosa della natura.

<sup>2</sup>Nei comprensori intensivamente sfruttati esso provvede alla compensazione ecologica e veglia in particolare al mantenimento delle connessioni tra i biotopi.

**Rapporto sulla natura**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato allestisce periodicamente un rapporto sulla protezione delle componenti naturali.

<sup>2</sup>Il rapporto, che è pubblico, riferisce sulla situazione esistente, stabilisce le misure necessarie all'attuazione di questa legge e verifica l'esito dei provvedimenti già adottati.

<sup>3</sup>Il rapporto tiene conto delle indicazioni che i comuni trasmettono al Consiglio di Stato.

TITOLO III  
**Misure di protezione**  
Capitolo 1

## Oggetti e principi della protezione

### Oggetti particolarmente degni di protezione

**Art. 8** Sono considerati particolarmente degni di protezione:

- a) i comparti naturali del paesaggio esemplari o caratteristici, nonché singoli elementi naturali emergenti;
- b) i biotopi che contribuiscono in modo rilevante alla conservazione della diversità biologica;
- c) i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico;
- d) le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, minacciate o d'interesse scientifico;
- e) le rocce e i minerali rari o d'interesse scientifico;
- f) i fossili.

### Provvedimenti generali

**Art. 9** <sup>1</sup>Nel caso di interventi che pregiudichino oggetti particolarmente degni di protezione, chi opera l'intervento è tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile.

<sup>2</sup>Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi particolarmente degni di protezione devono essere garantite la ricostituzione o almeno la sostituzione confacente, fatta salva una ragionevole ponderazione dei costi e degli interessi in gioco.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato e i comuni possono esigere anche preventivamente la prestazione di adeguate garanzie.

## Capitolo 2

### Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi

#### Sezione 1

#### Classificazione e inventari

### Classificazione

**Art. 10** I comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi sono classificati in oggetti d'importanza nazionale, cantonale o locale.

### Inventari

**Art. 11** <sup>1</sup>Gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale sono elaborati dalla Confederazione.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato elabora gli inventari cantonali degli oggetti particolarmente degni di protezione.

<sup>3</sup>Esso determina gli oggetti di importanza cantonale.

<sup>4</sup>Il comune, con l'approvazione del Consiglio di Stato, determina quelli di importanza comunale.

## Sezione 2

### Istituzione della protezione

### Categorie di protezione

**Art. 12** <sup>1</sup>Sono stabilite le seguenti categorie di protezione:

- a) riserva naturale;
- b) zona di protezione della natura;
- c) zona di protezione del paesaggio;
- d) parco naturale;
- e) monumento naturale.

<sup>2</sup>Il Regolamento d'applicazione specifica i contenuti e gli effetti delle categorie di protezione.

### Strumenti del Cantone

**Art. 13** <sup>1</sup>Gli strumenti della pianificazione territoriale definiscono le modalità della protezione dei comparti naturali d'importanza nazionale e cantonale.

<sup>2</sup>Il decreto di protezione stabilisce la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d'importanza nazionale e cantonale.

### Decreto di protezione

#### a) contenuti

**Art. 14** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i proprietari e i gestori interessati, adotta decreti di protezione per elementi emergenti, biotopi e geotopi d'importanza nazionale e cantonale.

<sup>2</sup>Il decreto di protezione contiene:

- a) la descrizione degli oggetti e la loro delimitazione cartografica;

- b) i motivi della protezione;
- c) le categorie di protezione e i relativi provvedimenti di protezione e di gestione.

#### **b) procedura**

**Art. 15** <sup>1</sup>Il decreto di protezione è pubblicato sul Foglio ufficiale e presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di 30 giorni.

<sup>2</sup>Della pubblicazione è dato avviso a ogni proprietario interessato.

<sup>3</sup>Il termine di ricorso decorre dalla data della pubblicazione.

#### **Strumenti del comune**

**Art. 16** <sup>1</sup>Il Piano regolatore comunale stabilisce le misure di protezione dei comparti naturali, degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d'importanza locale.

<sup>2</sup>Il Piano regolatore deve inoltre segnalare gli oggetti protetti mediante decreto di protezione.

### Sezione 3 **Gestione dei biotopi**

#### **Accordi con proprietari fondiari e gestori**

**Art. 17** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato provvede alla gestione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale, il comune a quella dei biotopi d'importanza locale.

<sup>2</sup>La gestione può essere assicurata in base ad accordi con i proprietari e con i gestori.

<sup>3</sup>Tali accordi stabiliscono almeno la durata e le modalità della gestione, nonché i compensi finanziari.

### Capitolo 3 **Protezione di flora, funghi e fauna**

#### **Protezione generale delle specie**

**Art. 18** <sup>1</sup>L'estinzione di specie vegetali, fungine e animali indigene va prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti e altri provvedimenti adeguati.

<sup>2</sup>La raccolta di piante e di funghi che crescono allo stato selvatico e di loro parti o prodotti è consentita nei limiti fissati dal Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna.

<sup>3</sup>La raccolta a scopo di lucro di piante selvatiche e funghi, nonché la cattura di animali viventi in libertà sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.

<sup>4</sup>Resta riservata la legislazione cantonale sulla caccia e sulla pesca.

#### **Specie protette**

**Art. 19** <sup>1</sup>Il Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna definisce le specie protette.

<sup>2</sup>Sono vietati la raccolta, il danneggiamento, la cattura, il trasporto, il possesso e il commercio delle specie protette. È altresì vietato compromettere l'habitat di specie protette o arrecare loro pregiudizio.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici, didattici o terapeutici.

#### **Vegetazione delle rive**

**Art. 20** <sup>1</sup>La vegetazione delle rive è protetta.

<sup>2</sup>Nella misura consentita dalle circostanze, chi interviene sulle rive dei laghi e dei corsi d'acqua deve adottare provvedimenti per favorire la crescita della vegetazione propria di questi ambienti.

<sup>3</sup>Deroghe alla protezione sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.

#### **Bandite di raccolta**

**Art. 21** Sentito il parere dei comuni, di altri enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire bandite di raccolta per un periodo definito.

### Capitolo 4 **Protezione di rocce, minerali e fossili**

#### **Protezione di rocce, minerali e fossili**

**Art. 22** <sup>1</sup>Il depauperamento delle componenti petrografiche, mineralogiche e paleontologiche va prevenuto mediante la conservazione di affioramenti o giacimenti di particolare interesse, nonché con la regolamentazione della ricerca e della raccolta.

<sup>2</sup>Sono vietate la ricerca e la raccolta di fossili su tutto il territorio cantonale. Il Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici.

### **Autorizzazioni**

**Art. 23** La ricerca e la raccolta di rocce di particolare interesse scientifico e di minerali sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato; quest'ultima si distingue in scientifica, dilettantistica e commerciale.

### **Tasse**

**Art. 24** <sup>1</sup>La ricerca e la raccolta per comprovati motivi scientifici senza scopo di lucro sono esenti da tassa.

<sup>2</sup>L'autorizzazione dilettantistica è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 50.-- a un massimo di fr. 500.--.

<sup>3</sup>L'autorizzazione commerciale è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 2000.-- a un massimo di fr. 20'000.--.

### **Ricerca e raccolta**

**Art. 25** <sup>1</sup>La ricerca e la raccolta devono avvenire nel rispetto della natura e del paesaggio e senza creare pericolo.

<sup>2</sup>Sono vietate la ricerca e la raccolta mediante l'uso di esplosivi e macchine perforanti.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può concedere deroghe e porre condizioni.

### **Consenso del proprietario**

**Art. 26** <sup>1</sup>Per la ricerca e la raccolta su fondo altrui occorre il consenso del proprietario.

<sup>2</sup>Il proprietario può subordinare il consenso a determinate condizioni, compreso il pagamento di un compenso.

<sup>3</sup>Il cercatore deve risarcire eventuali danni da lui provocati.

### **Obbligo di informazione**

**Art. 27** I cercatori comunicano al Consiglio di Stato i ritrovamenti effettuati.

### **Proprietà**

**Art. 28** <sup>1</sup>Le rocce e i minerali di eccezionale valore scientifico, così come tutti i fossili, sono di proprietà del Cantone.

<sup>2</sup>Sono pure di proprietà del Cantone tutti i ritrovamenti effettuati nell'esecuzione di opere pubbliche.

<sup>3</sup>Le indennità che possono spettare al proprietario del fondo o allo scopritore sono regolate dall'articolo 724 cpv. 3 CCS.

### **Bandite di ricerca e raccolta**

**Art. 29** Sentito il parere degli enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire bandite di ricerca e di raccolta per un periodo definito.

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni organizzative e finanziarie**

#### **Capitolo 1**

### **Organizzazione, vigilanza e competenze**

### **Consiglio di Stato**

**Art. 30** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali.

<sup>2</sup>Esso stabilisce in particolare le modalità dell'attività di sorveglianza e controllo da parte dei servizi cantonali che operano sul territorio. Tale attività può essere delegata a terzi.

<sup>3</sup>Esso organizza un corpo di guardie della natura a carattere volontario incaricate di collaborare nella sensibilizzazione di terzi in ambito delle componenti naturali. Il relativo Regolamento stabilisce i dettagli.

### **Comuni, patriziati e regioni**

**Art. 31** <sup>1</sup>I comuni e i patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali, in particolare segnalando al Consiglio di Stato le situazioni suscettibili di comprometterle.

<sup>2</sup>I comuni collaborano all'allestimento del rapporto periodico sulla natura.

<sup>3</sup>Le regioni tengono conto delle esigenze della protezione della natura nell'allestimento dei loro programmi di sviluppo.

## **Associazioni**

**Art. 32** Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio, così come altre associazioni che operano nel campo delle componenti naturali, collaborano con il Cantone e i comuni alla realizzazione degli obiettivi di questa legge.

## **Capitolo 2 Disposizioni finanziarie**

### **Finanziamento**

#### **a) in generale**

**Art. 33** <sup>1</sup>Il Cantone e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, finanziano misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e di informazione.

<sup>2</sup>Essi beneficiano dei sussidi federali a norma della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

<sup>3</sup>I patriziati sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

#### **b) Cantone**

**Art. 34** <sup>1</sup>Il Cantone finanzia la protezione e la gestione degli oggetti d'importanza nazionale e cantonale.

<sup>2</sup>Per gli oggetti d'importanza cantonale, i comuni sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione alla loro capacità finanziaria, fino a un massimo del 25% della spesa globale.

#### **c) Comuni**

**Art. 35** <sup>1</sup>I comuni finanziano la protezione e la gestione degli oggetti d'importanza locale.

<sup>2</sup>Il Cantone vi partecipa con sussidi fino al 50%; eccezionalmente, nel caso di comuni a debole capacità finanziaria, esso può assegnare sussidi fino all'80%.

### **Condizioni del sussidio cantonale**

**Art. 36** <sup>1</sup>Il sussidio è fissato dal Consiglio di Stato, il quale può porre condizioni destinate a garantire la protezione o la gestione dell'oggetto.

<sup>2</sup>Per il calcolo del sussidio, effettuato in base alla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 sono computate tutte le spese effettive e indispensabili a un'esecuzione razionale.

<sup>3</sup>Gli stessi principi sono applicabili per analogia alla partecipazione finanziaria dei comuni alla protezione di oggetti di importanza cantonale, di cui all'art. 34 cpv. 2.

## **TITOLO V Misure provvisionali ed espropriazione**

### **Misure provvisionali**

**Art. 37** <sup>1</sup>Se un oggetto protetto o particolarmente degno di protezione è esposto a minaccia, il Consiglio di Stato o il Municipio ordinano le necessarie misure provvisionali.

<sup>2</sup>Possono essere ordinati in particolare:

- a) il divieto di modificare o distruggere l'oggetto;
- b) l'immediata sospensione di qualsiasi intervento in atto;
- c) l'adozione immediata di misure idonee a contenere il danno.

<sup>3</sup>La decisione è comunicata all'autore della minaccia o del danno, ai proprietari e ai comuni interessati.

### **Convalida**

**Art. 38** <sup>1</sup>Per gli oggetti particolarmente degni di protezione la misura provvisoria esplica i suoi effetti per la durata di 6 mesi.

<sup>2</sup>Se entro questo termine l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato.

### **Espropriazione**

**Art. 39** Il Cantone e i comuni possono procedere in via espropriativa qualora lo scopo della protezione non possa altrimenti essere conseguito. E' applicabile la Legge cantonale di espropriazione dell'8 marzo 1971.

TITOLO VI  
**Inosservanza della legge e rimedi giuridici**  
Capitolo 1  
**Inosservanza della legge**

**Contravvenzioni**

**Art. 40** <sup>1</sup>Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o ai suoi regolamenti o a decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 20'000.--.

<sup>2</sup>Se l'autore ha agito per negligenza l'importo della multa può raggiungere al massimo fr. 10'000.--.

**Procedure**

**Art. 41** <sup>1</sup>I delitti puniti a norma dell'articolo 24 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.

<sup>2</sup>Le contravvenzioni punite a norma dell'articolo 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Dipartimento competente secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

**Confisca**

**Art. 42**<sup>1)</sup> Oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma degli articoli 24 e 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e 40 di questa legge sono soggetti a confisca, in analogia all'articolo 69 del Codice penale svizzero.

**Obbligo di ripristino**

**Art. 43** <sup>1</sup>Chiunque danneggia oggetti protetti ai sensi di questa legge è tenuto a ripristinare la situazione anteriore. In casi eccezionali, ove ciò non sia possibile, deve versare un risarcimento a favore di misure di valorizzazione ecologica.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ordina il ripristino degli oggetti d'importanza nazionale e cantonale. I comuni, sentiti i servizi cantonali competenti, ordinano il ripristino di quelli di importanza locale.

**Esecuzione coattiva e sostitutiva**

**Art. 44** <sup>1</sup>L'autorità competente può imporre coattivamente l'esecuzione, entro un congruo termine, di un provvedimento ordinato ai sensi di questa legge.

<sup>2</sup>L'ordine è impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell'articolo 292 del Codice penale svizzero e dell'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato; a garanzia del recupero delle spese anticipate, l'autorità fa iscrivere a registro fondiario un'ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'esecuzione sostitutiva è stata ordinata.

<sup>3</sup>Qualora un comune si riveli gravemente inadempiente nei compiti che questa legge gli attribuisce, il Consiglio di Stato può sostituirsi a esso accollandogli le relative spese.

Capitolo 2  
**Rimedi giuridici**

**Ricorsi**

**a) istanze ricorsuali**

**Art. 45** <sup>1</sup>Contro le decisioni dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di protezione delle componenti naturali è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.<sup>2)</sup>

<sup>3</sup>Ove la decisione non venga pubblicata, il termine di ricorso di 30 giorni decorre dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

**b) legittimazione**

**Art. 46** <sup>1</sup>Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.

<sup>2</sup>Il diritto di ricorso giusta gli articoli 12 e 12b cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio compete ai Municipi e al Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Le associazioni aventi un'importanza nazionale, legittimate a ricorrere ai sensi dell'articolo 12 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, hanno facoltà di valersi dei mezzi di diritto cantonali contro decisioni prese in sede di pianificazione dell'utilizzazione.

<sup>4</sup>Sono altresì legittimate a ricorrere le associazioni d'importanza cantonale, riconosciute dal Cantone tramite una legge, che esistono da più di dieci anni e che si occupano per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.

## TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali

### Regolamenti

**Art. 47** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli di questa legge mediante regolamento.

<sup>2</sup>Per quanto non stabilito da questa legge, esso emana direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

### Norma transitoria

**Art. 48** <sup>1</sup>Le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

<sup>2</sup>Gli strumenti di protezione istituiti in base al Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 valgono quali decreti di protezione ai sensi dell'articolo 14 di questa legge.

<sup>3</sup>Entro 5 anni dall'entrata in vigore di questa legge, i comuni sono tenuti a riprendere nei loro Piani regolatori i decreti di protezione, di cui al cpv. 2.

### Entrata in vigore

**Art. 49** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.<sup>3)</sup>

---

Publicato nel BU **2002**, 61.

#### Note:

- 1) Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
- 2) Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 234.
- 3) Entrata in vigore: 1° marzo 2002 - BU 2002, 68.